



**TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Maria Gaia Majorano ha pronunciato all'esito della camera di consiglio la seguente

Ordinanza

Tra

Elvira Borrello

e

Azienda dei Colli di Napoli in persona del legale rapp.te p.t

nonché

Regione Campania in persona del legale rapp.te p.t.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso ex art.700 c.p.c. depositato il 7.5.19 Elvira Borrello rappresentava quanto segue.

Dal 16.07.2018 svolge prestazione lavorativa nel profilo C.p.s. – infermiere presso l'A.O. dei Colli, con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato. In precedenza, e sin dal Gennaio 2006 è stata “somministrata” all'A.O. dei Colli per svariati anni. Nell'arco temporale di quasi tredici anni (dal Gennaio 2006 e sino al Luglio 2018), la ricorrente, per il tramite di reiterati contratti di somministrazione, è stata stabilmente inserita nell'organigramma dell'A.O. dei Colli, e ha svolto prestazioni lavorative sotto la direzione gerarchica dei capi sala e dei medici, secondo un orario di lavoro ripartito in due turni (08;00-14;00 e 14;00-20;00), con previsione di turnazione notturna, e per una media complessiva di circa 38 ore settimanali.

Con delibera n. 56 del 03.08.2018 l'A.O. dei Colli ha indetto avviso pubblico interno “riservato a personale, dirigenziale e non, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20 comma 1 D.lgs. 75/2017”, attivando la procedura di stabilizzazione ivi contemplata per il superamento del precariato.



Publicato il relativo bando sono pervenute n. 315 domande per il profilo C.p.s. Infermiere, tra cui quella della sig.ra Borrello con allegazione del maturato attestante il possesso dei requisiti per la stabilizzazione ai sensi dell'art. 20, comma I, d.lgs. 75/2017.

All'esito dell'attività di verifica effettuata dall'U.O.C. Gestione Risorse Umane, con Delibera n. 100 del 14.02.2019, divenuta esecutiva il 24.02.2019 l'Azienda Ospedaliera ha reso pubblici gli elenchi dei candidati assertivamente non in possesso "del o dei requisiti...richiesti per il superamento del precariato, sia dall'art. 20 comma 1 e ss. Dlgs 75/2017 che dal bando relativo all'avviso de quo", stabilendone l'esclusione per motivazioni enucleate negli allegati A), B), C). La Borrello è risultata inserita nell'elenco allegato sub C) "assenza del requisito della maturazione al 31.12.2017 di almeno tre anni di servizio anche non continuativi negli ultimi otto anni e a decorrere dal 01.01.2010, presso l'A.O. o altre Amministrazioni del SSN ... in applicazione dell'art. 20 comma 9 Dlgs 75/2017 e nota prot. n. 0455915 del 13.07.2018 della Direzione Generale per la Tutela della Salute presso la G.R. Campania..."; e, quindi, esclusa per la ritenuta carenza del requisito dell'anzianità "di almeno tre anni di servizio, anche non continuativi negli ultimi otto anni presso l'A.O o altra Amministrazione del SSN...".

Lamentava, quanto alla sussistenza del fumus boni iuris, la violazione delle norme di cui all'art. 20 d.lgs. 75/2017 e all'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208

Osservava in merito al periculum che la procedura di stabilizzazione avrà termine il 31.12.19, data incompatibile con lo svolgimento di un procedimento ordinario.

Concludeva chiedendo:

"Accertare e dichiarare l'illegittimità, nullità e/o inefficacia della nota prot. n. 0455915 del 13.07.2018 della Direzione Generale per la tutela della salute ed il coordinamento con il S.S.R. presso la Giunta della Regione Campania, nonché della delibera dell'A.O. dei Colli n. 100/2019, allegato C), ovvero e se del caso, del bando di procedura pubblicato con delibera n. 56 del 03.08.2018, e nella parte in cui viene ritenuto non valutabile ai fini del "requisito della maturazione al 31.12.2017 di almeno tre anni di servizio..." previsto dall'art. 20 d.lgs. 75/2017 e dall'art. 1 comma 543 l. n. 208/2015, il servizio prestato dalla sig.ra Borrello a far data dal Gennaio 2006 presso l'A.O. dei Colli nelle forme del lavoro "somministrato";

Per l'effetto, disapplicare, ovvero annullare, ai sensi dell'art. 63 D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii., la nota prot. n. 0455915 del 13.07.2018 della Direzione Generale per la tutela della salute ed il coordinamento con il S.S.R. presso la Giunta della Regione Campania, nonché la delibera dell'A.O. dei Colli n. 100/2019, allegato C), ovvero e se del caso, il bando di procedura pubblicato con delibera n. 56 del 03.08.2018, e nella parte in cui viene ritenuto non valutabile ai fini del "requisito della maturazione ... di almeno tre anni di servizio,", previsto dall'art. 20 d.lgs.



75/2017, il servizio prestato dalla ricorrente a far data dal Gennaio 2006 presso l'A.O. dei Colli e nelle forme del lavoro "somministrato";

Accertare e dichiarare, quindi, e in accoglimento delle domande formulate ai capi che precedono, l'illegittimità dell'esclusione dalla ricorrente dalla procedura di stabilizzazione indetta dall'A.O. dei Colli con delibera n.56 del 03.08.2018;

Conseguentemente, e previa disapplicazione e/o annullamento della nota prot. n. 0455915 del 13.07.2018 della Direzione Generale per la tutela della salute ed il coordinamento con il S.S.R. presso la Giunta della Regione Campania, nonché della delibera dell'A.O. dei Colli n. 100/2019, allegato C), ovvero, e se del caso, del bando di procedura pubblicato con delibera n. 56 del 03.08.2018, in parte qua escludono la ricorrente dalla stabilizzazione indetta giusta delibera dell'A.O. dei Colli n. 56/2018, accertare e dichiarare il diritto della sig.ra Elvira Borrello ad essere inserita nell'elenco degli aventi titolo alla stabilizzazione del rapporto di lavoro, mediante conversione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, in contratto di lavoro a tempo indeterminato;

In accoglimento delle conclusioni rassegnate ai capi che precedono, ordinare, ovvero adottare ogni opportuno provvedimento di urgenza nei confronti all'A.O. dei Colli, in persona del legale rapp.te p.t., finalizzato, all'inserimento della ricorrente nell'elenco degli ammessi alla stabilizzazione del rapporto di lavoro, approvato con delibera n. 100/2019, mediante conversione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, in contratto di lavoro a tempo indeterminato"

Si costituivano i convenuti che chiedevano il rigetto del ricorso per assenza dei presupposti.

Concesso termine per note, il GL all'esito del deposito riservava la causa in decisione.

Sciogliendo la riserva osserva quanto segue.

In primo luogo, deve rilevarsi che è priva di pregio l'eccezione di difetto di giurisdizione.

Se, infatti, residua la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione alle controversie in materia di procedure concorsuali finalizzate alla assunzione alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario nei casi in cui, come in quello in esame, si prescinde qualsivoglia valutazione comparativa degli aspiranti.

Quanto al FUMUS BONI JURIS occorre comprendere se il lavoro "somministrato" possa considerarsi utile al fine del requisito dei tre anni di attività stante la scelta di esclusione della ricorrente dalla procedura di stabilizzazione ex art. 20 comma I d.lgs. 75/2017, disposta



dall'Azienda dei Colli all'Allegato C) della delibera n. 100/2019, e in applicazione della nota della Regione Campania prot. n. 0455915 del 13.07.2018.

L'art. 20 del Dlgs 75/2017 rubricato "Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni" dispone, al comma 1, che "Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020,, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che posseda tutti i seguenti requisiti: a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione; b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni".

Al comma 10 l'art. 20 in commento, prevede che "continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2018 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2019 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 1, comma 542, della legge 28 dicembre 2015, n. 208."

L'art. 1, comma 543, della legge 208/2015, stabilisce, invero, che "In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2015, in attuazione dell'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, gli enti del Servizio sanitario nazionale possono indire, entro il 31 dicembre 2016, e concludere, entro il 31 dicembre 2017, procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, necessario a far fronte alle eventuali esigenze assunzionali emerse in relazione alle valutazioni operate nel piano di fabbisogno del personale secondo quanto previsto dal comma 541. Nell'ambito delle medesime procedure concorsuali, gli enti del Servizio sanitario nazionale possono riservare i posti disponibili, nella misura massima del 50 per cento, al personale medico, tecnico-professionale e infermieristico in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia maturato alla data di pubblicazione del bando almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile con i medesimi enti."

La nota prot. n. 0455915 del 13.07.2018, richiamata per relationem nella delibera n. 100/2019, nel fornire "prime indicazioni in merito all'applicazione delle disposizioni in materia di



stabilizzazione del personale precario per il triennio 2018-2020”, alla lettera G) dei “rilevato”, per quel che interessa, precisa che “sono esclusi dal processo di stabilizzazione i contratti di somministrazione presso le Pubbliche Amministrazioni...”.

MA esiste anche la **circolare n. 3/2017**, emanata dopo la Legge Madia, che chiarisce alcuni punti riguardanti la stabilizzazione del personale medico, tecnico e infermieristico del Ssn. In particolare, al punto 3.2.8 della circolare, il ministero vuole ricordare che, oltre all’art. 20 D.lgs 75/2017, per procedere alla stabilizzazione del personale del Ssn si deve applicare anche il **comma 543 della Legge 208/2015**.

Tale comma prevede requisiti per accedere ai concorsi riservati al 50% dei precari in parte diversi dai requisiti pronunciati dalla Legge Madia. Nello specifico, i requisiti temporali per maturare le 36 mensilità necessarie per ottenere la riserva vengono maturati al momento dell’indizione del bando di concorso, e non al 31/12/2017, termine fissato dalla Legge Madia.

Inoltre, tra i contratti di lavoro flessibili che possono ottenere la riserva vi sono tutti i rapporti di lavoro instaurati con la pubblica amministrazione sulla base dell’art. 36 del D.lgs 165/2001, quindi anche i lavoratori in somministrazione.

Tali affermazioni sono state fatte dal ministro della Salute a seguito di un interpello fatto dal consigliere regionale della Regione Campania, per richiedere chiarimenti sul comma 543. È chiaro che applicare anche i requisiti del comma 543 al bando di concorsi per precari aprirebbe la pista a molti più partecipanti rispetto ai soli requisiti della Legge Madia.

SUL PERICULUM IN MORA: Ai sensi dell’art. 20 del Dlgs 75/2017, come modificato con legge 205/2017, e rubricato “Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni”, il termine ultimo previsto al fine “di superare il precariato”, ovvero “ridurre il ricorso ai contratti a termine” è riferito al “triennio 2018-2020”, precisando il comma X della disposizione che “Per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario nazionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui efficacia e’ prorogata al 31 dicembre 2018 per l’indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2019 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile ai sensi dell’articolo 1, comma 542, della legge 28 dicembre 2015, n. 208..” Il limite temporale per la definizione delle procedure di stabilizzazione e per superare il precariato è, quindi, e ai sensi dell’art. 20 Dlgs 75/2017 fissato al 31.12.2019, termine ultimo entro cui concludere le procedure di stabilizzazione, da bandirsi entro il 31.12.2018; termini, allo stato non prorogati da alcuna novella legislativa in materia. Non può esservi dubbio sulla circostanza per la quale l’avvio delle procedure di stabilizzazione renderebbe estremamente difficoltosa la successiva esecuzione da parte della Amministrazione dell’ordine giudiziale di ammissione della



ricorrente alle stesse, anche in considerazione del fatto che nelle more sarà già stata redatta la graduatoria degli ammessi, con la conseguente impossibilità di risarcire integralmente il pregiudizio che verrebbe a verificarsi nella sfera giuridica ed economica dell'istante.

Il ricorso va dunque accolto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

a) accoglie la domanda e, per l'effetto:

- accerta e dichiara l'illegittimità della nota prot. n. 0455915 del 13.07.2018 della Direzione Generale per la tutela della salute ed il coordinamento con il S.S.R. presso la Giunta della Regione Campania, nonché della delibera dell'A.O. dei Colli n. 100/2019, allegato C), nella parte in cui viene ritenuto non valutabile ai fini del "requisito della maturazione al 31.12.2017 di almeno tre anni di servizio..." previsto dall'art. 20 d.lgs. 75/2017 e dall'art. 1 comma 543 l. n. 208/2015, il servizio prestato dalla sig.ra Borrello a far data dal Gennaio 2006 presso l'A.O. dei Colli nelle forme del lavoro "somministrato" e per l'effettuale disapplica;

- Accerta e dichiara l'illegittimità dell'esclusione dalla ricorrente dalla procedura di stabilizzazione indetta dall'A.O. dei Colli con delibera n.56 del 03.08.2018;

- Conseguentemente accertare e dichiarare il diritto della sig.ra Elvira Borrello ad essere inserita nell'elenco degli aventi titolo alla stabilizzazione del rapporto di lavoro;

- condanna l'A.O. dei Colli, in persona del legale rapp.te p.t., all'inserimento della ricorrente nell'elenco degli ammessi alla stabilizzazione del rapporto di lavoro, approvato con delibera n. 100/2019

b) condanna le resistenti a pagare alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi € 1800,00 oltre Iva e Cpa, e spese generali come per legge.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.

Napoli, 27.6.19

